



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Massimo Gagliardi	Presidente
Alfredo Grasselli	Presidente Aggiunto
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore e estensore)
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Stefania Calcari	Primo Referendario (relatore e estensore)
Tommaso Martino	Primo Referendario
Giovanna Olivadese	Primo Referendario
Alessandro De Santis	Referendario
Ilvio Pannullo	Referendario
Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario

nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2026

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

VISTO il combinato disposto dell'art. 100 comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni (da innanzi, anche "T.U. Corte dei conti") e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile" (c.g.c.);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Regolamenti UE n. 549/2013, n. 1046/2018 e n. 2092/2020;

VISTA l'istanza del Procuratore regionale, Presidente Giacinto Dammicco, di fissazione dell'udienza pubblica per la prosecuzione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania, esercizi 2023 e 2024;

VISTO il Decreto **n. 4/2026** con il quale il Presidente della Sezione, su istanza della Procura regionale, fissava l'odierna udienza per la prosecuzione dei giudizi di parificazione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 e individuava nel 3 aprile il termine per il deposito di memorie.

VISTA la memoria del Procuratore regionale prot. n. 46 del 26 marzo 2026, acquisita in pari data al n. 1706 di protocollo della Sezione;

VISTA la memoria trasmessa dalla Regione con la nota prot. n. 332936 del 3/04/2026 e acquisite al prot. n. 1977 della Sezione in pari data;

VISTI gli atti, i documenti e le memorie in atti;

UDITI i relatori, Primo Referendario Ilaria Cirillo e Stefania Calcari;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 16 aprile 2026;

Svolgimento del giudizio

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto i rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi 2023 e 2024, rispetto ai quali la Sezione con le decisioni n. 250 del 29 novembre 2024 e n.242 del 7 ottobre 2025, aveva sospeso l'esame di alcuni capitoli di spesa rispetto ai quali aveva con distinte ordinanze sollevato questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, con la decisione n. 250 del 29 novembre 2024, la Sezione aveva sospeso l'esame del capitolo U07020 afferente al perimetro sanitario per sollevare, con la successiva ordinanza n. 103 del 3 marzo 2025 questione di legittimità costituzionale dell'art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma della legge regionale n. 10/1998. Con la medesima decisione la Sezione aveva altresì sospeso l'esame dei capitoli: n. U00008 - limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento onnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici - e dei capitoli U00058 e U00008 - limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze

stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale – sollevando in entrambi casi, questione di legittimità costituzionale con le ordinanze n. 101 e 102.

2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174/2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell'A.R.P.A.C..

2.1 La Consulta con la sentenza n. 189/2025 ha del pari accolto la questione sollevata con l'ordinanza n. 102/2025/PARI dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, primo periodo, della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 (*Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002*), nel testo ripristinato dall'art. 31, comma 39, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007*) e quindi modificato dall'art. 1, comma 77, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010*), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'art. 49 della L.R. 30 dicembre 2024, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025*) e, infine, dall'art. 11 della L.R. 22 luglio 2025, n. 13 (*Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione*), nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4-bis, della L.R. n. 15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 19 febbraio 2004, n. 3 (*Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46*).

2.2 In riferimento alla questione di legittimità delle norme regionali legittimanti il riconoscimento di particolari emolumenti agli uffici posti alle dipendenze degli organi politici, con la sentenza n. 165/2025 la Corte Costituzionale – come più diffusamente ci si soffermerà in parte motiva - dopo aver sottolineato che l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito, ha natura innovativa e pertanto si applica a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 23 aprile 2023, come riconosciuto nella sentenza n. 185 del 2024, ha ordinato la restituzione degli atti alla Sezione, al fine di procedere ad una rinnovata valutazione delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, posta l'introduzione medio tempore dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025, come convertito.

3. Con il decreto n. 4/2026 il Presidente della Sezione, su istanza della Procura regionale, fissava l'odierna udienza per la prosecuzione dei giudizi di parificazione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 e individuava nel 3 aprile il termine per il deposito di memorie.

4. La Regione e la Procura regionale, nel rispetto del termine assegnato, hanno depositato memorie.

5. All'odierna pubblica udienza le Parti hanno esposto le proprie tesi, confermando quanto già riferito nelle memorie scritte.

Motivi della decisione

6. Il giudizio di parifica ha come obiettivo la reale e veridica consistenza del risultato di amministrazione ad una certa data, con *"l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo"* (Corte cost. sentenza n. 184/2022 e SS.RR. spec. comp. n. 9/2023/DELC), per tale ragione, il presente giudizio ha ad oggetto l'esame dei capitoli di spesa la cui valutazione era stata sospesa con le decisioni n. 250 del 29 novembre 2024 e n. 242 del 7 ottobre 2025 nelle more della definizione delle plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione con le ordinanze n. 101, 102 e 103/2025 e definite dalla Corte costituzionale nei termini di cui di seguito si dirà, rispettivamente con le sentenze n. 165, 174 e 189 del 2025.

7. Nei giudizi di parifica relativi ai rendiconti 2023 e 2024, particolare attenzione era stata riservata alle risorse inserite nel perimetro sanitario destinate al finanziamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (*di seguito anche A.R.P.A.C.*) istituita dalla Regione Campania con L.R. n. 10 del 29 luglio 1998. Per il finanziamento delle funzioni dell'A.R.P.A.C., la legge istitutiva prevedeva l'impiego di una quota del fondo sanitario indistinto (nel 2024, per 49,68 milioni), senza però imporre *ex ante* la specificazione del fabbisogno delle attività riconducibili ai LEA, distinguendolo da quello relativo alle funzioni ambientali e in assenza, *ex post*, di un sistema di rilevazione analitica a comprova del corretto impiego delle risorse vincolate.

In ragione di ciò, il Collegio con la decisione n. 250 del 29 novembre 2024, a conclusione del giudizio di parificazione per il 2023, sospendeva l'esame del capitolo U07020 per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma della legge regionale n. 10/1998 (v. Ordinanza n. 103 del 3 marzo 2025 iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2025 della Corte costituzionale).

Per l'adeguamento ai sopra evidenziati rilievi e nelle more della definizione del giudizio di

costituzionalità, nel 2023 la Regione accantonava uno specifico fondo "*rischi parifica 2023*", pari a complessivi euro 58.796.706,20, comprensivo delle risorse trasferite all'Agenzia nel 2023 di euro 58.056.710,00.

Il fondo in esame nel corso del 2024 veniva prudentemente implementato per tener conto delle risorse sanitarie erogate in quell'esercizio in favore dell'A.R.P.A.C., nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità. Nel 2024, infatti, la Regione aveva riconosciuto all'Agenzia un finanziamento di euro 49.680.000,00 pari al 77,66% delle entrate accertate dall'A.R.P.A.C. nel 2024 (al netto delle partite di giro pari a 63,97 milioni di euro).

A fronte di tale finanziamento, l'Amministrazione regionale incrementava il "*fondo parifica 2023*" di euro 48.180.000,00, tenuto conto delle operazioni di restituzione da parte dell'Agenzia di anticipazioni ricevute dalla stessa Regione negli anni 2017 e 2018.

Per effetto di tale incremento, il fondo "*rischi parifica 2023*", per la componente riferibile ai fondi A.R.P.A.C., ammontava a euro 106.236.710 al 31.12.2024.

Con la decisione n. 242 del 7 ottobre 2025, la Sezione sospendeva anche per l'esercizio 2024 l'esame del capitolo U07020 nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità.

7.1 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174 del 21.10.2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 03.12.2025) ha ritenuto fondata la questione sollevata da questa Sezione e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell'A.R.P.A.C.. Ad avviso della Consulta, infatti, la disposizione censurata, consentendo il trasferimento indistinto di risorse del fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all'A.R.P.A.C., nella misura determinata per il 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la L.R. n. 19 del 2022, ha disposto che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia possano trovare copertura nel FSN senza distinguere le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

7.2 Invero, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità, la Regione Campania è intervenuta a modificare, con l'art. 40 della Legge n. 25 del 30 dicembre 2024, la legge istitutiva impugnata, proprio con riferimento alle norme oggetto di gravame. Per effetto di

tale modifica, dal 1° gennaio 2025, è previsto uno specifico procedimento autorizzativo che si snoda attraverso una fase di programmazione, affidata alla Giunta regionale (per definire attività riconducibili alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati ai LEA) e in una successiva di rendicontazione, per la verifica dell'impiego delle risorse sanitarie coerente con le attività LEA. La norma ha poi previsto l'istituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale, di una "cabina di regia" composta dai direttori degli uffici interessati con compiti istruttori sia per la fase di programmazione che per quella di verifica *ex post*.

7.3 La Regione, nel rispetto del termine assegnato dal decreto presidenziale n. 4/2026, per i profili qui d'interesse, ha osservato che con la novella normativa (L.R. n. 25/2024) è stato introdotto un meccanismo di finanziamento dell'A.R.P.A.C. fondato sulla correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l'erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA.

L'Amministrazione ha sottolineato che anche nella sentenza n. 174/2025 la Consulta ha evidenziato più volte la necessità dell'esatta perimetrazione delle attività finanziate dal FSN in modo da garantire la verificabilità del rispetto del vincolo di destinazione ai LEA, senza escludere la possibilità che le ARPA possano essere finanziate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

Ad avviso della Regione il punto nodale su cui il Collegio deve appuntare l'attenzione, tenuto conto degli effetti – *ex tunc* – che la pronuncia di incostituzionalità comporta, è l'esatta perimetrazione delle spese sostenute dall'A.R.P.A.C. riferibili, direttamente e indirettamente, ai LEA, da definire con l'impiego di sistemi di contabilità analitica. A tal riguardo, ha allegato un'analisi dei costi riferibili a quelle prestazioni a tutela dell'ambiente riconducibili agli obiettivi di prevenzione collettiva rientranti nei LEA, in coerenza con la deliberazione n. 266/2025 del Consiglio Nazionale del SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente). All'esito di tale perimetrazione, la Regione ha ritenuto che per l'esercizio 2025, su un ammontare complessivo di costi sostenuti per euro 64.093.372,76, il 78,24%, pari a euro 50.145.094,01 afferisce ai LEA. Tale analisi, secondo la Regione, conduce a due conseguenze: da un lato alla non necessità di procedere ad un ulteriore accantonamento per l'esercizio 2025, avendo già trasferito all'A.R.P.A.C. risorse pari a euro 48.056.710,00 nel rispetto della soglia sopra individuata; dall'altro, consente di individuare un criterio quantitativo (percentuale del 78% circa) da applicarsi anche per gli ultimi dieci esercizi precedenti al 2025, ritenendo ragionevole individuare in euro 105.828.076,20,

l'importo complessivo da restituire al perimetro sanitario.

In particolare, quanto agli esercizi oggetto all'odierno esame, la Regione ha precisato di aver già provveduto nel 2024 a ridurre il finanziamento a carico del FSN a euro 48.180.000,00 impiegando, per la differenza, risorse "libere" di bilancio, per cui non risulterebbero a suo avviso quote da recuperare a favore del perimetro sanitario. L'accantonamento al 31.12.2024 pari a euro 106.236.710,00, ha sottolineato l'Amministrazione, è sufficiente a ristorare il Fondo Sanitario Regionale per i dieci anni, dal 2015 al 2024, della quota di maggior finanziamento delle attività riferibili ai LEA, anche con un piano di rateizzazione compatibile con gli equilibri di bilancio.

7.4 Nel corso dell'udienza la Procura ha esposto il contenuto della propria memoria, ha preso atto della cessazione dei motivi di sospensione e con riferimento alla misura della "restituzione" al perimetro sanitario ha richiamato l'attenzione per il futuro alla necessità di aggiornare la misura riferibile al perimetro sanitario.

7.5 Alla luce della sentenza n. 174/2025 che ha accertato l'incostituzionalità della norma regionale impugnata e tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Regione, ritiene il Collegio rilevante al fine del decidere individuare un criterio per definire la misura della "restituzione" al perimetro sanitario delle risorse sanitarie impiegate per finanziare l'A.R.P.A.C. dal 2015 al 2024.

Invero, osserva il Collegio che pur non integrando la fattispecie un vero e proprio indebito comportante oneri restitutori, l'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità impone di quantificare il vincolo di destinazione da imprimere sulle risorse "libere" del bilancio regionale da far confluire nel "perimetro sanitario" per assoggettarle alla particolare disciplina di cui al titolo II del D.Lgs. 118/2011.

Come documentato nelle memorie, la Regione ha effettuato nel 2025, con l'entrata in vigore della L.R. n. 25/2024, un'analisi delle attività svolte dall'A.R.P.A.C., individuando tra queste quelle riferibili alla prevenzione collettiva rientranti nei LEA e ne ha determinato i costi, quantificandone un'incidenza pari al 78,24% rispetto a quelli complessivamente sostenuti per il suo funzionamento; ha quindi proposto di impiegare tale percentuale anche per definire il *quantum* della "restituzione" al perimetro sanitario per gli esercizi precedenti. Tale criterio, ad avviso della Regione, è da ritenersi congruo se sol si considera che in nessuna pronuncia la Corte costituzionale ha negato che una quota di attività delle ARPA possa essere riferita ai LEA.

Al fine di verificare l'adeguatezza e proporzionalità del criterio elaborato dalla Regione, ritiene il Collegio che occorra preliminarmente partire dalla *ratio* della disciplina che ha ridisegnato i compiti delle Agenzie per la protezione e tutela dell'ambiente e del Sistema nazionale. Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il legislatore statale è intervenuto a definire il ruolo e le funzioni delle Agenzie regionali nell'ambito del sistema nazionale a rete, affidando alla regolazione regionale la definizione della struttura, del finanziamento e della programmazione delle attività (cfr. art. 7, Legge n. 132 del 28 giugno 2016).

Per quanto qui d'interesse, il comma 2 dell'art. 1 prevede che le Agenzie regionali in quanto parte del *"Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente"* unitamente all'ISPRA, concorrono *"al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge"*. In particolare, le Agenzie sono chiamate a svolgere le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (cc.dd. LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività del Sistema nazionale (v. art. 3 della L. 132/2016) che quest'ultimo è tenuto a garantire *"anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria"* (v. art. 9 della L. 132/2016).

Peraltro, come già sostenuto da questa Sezione nell'ordinanza n. 103/2025 di remissione alla Consulta, nemmeno dall'esame della giurisprudenza costituzionale, sembra revocabile in dubbio che le ARPA svolgano *anche* funzioni di prevenzione in materia sanitaria (riconducibili ai LEA). Nella richiamata ordinanza, la Sezione affermava che *«il sottilissimo confine che distingue il "bene" ambiente da quello della "salute" non si risolve infatti nella loro perfetta coincidenza, ma impone un esercizio integrato di competenze tra soggetti diversi (Agenzie per la protezione dell'ambiente e A.S.L.) deputati alla cura di tali valori essenziali»*.

Le attività attribuite all'A.R.P.A.C., pur incidenti e strumentali alla tutela della salute non alterano la natura e le funzioni cui sono preposte le Agenzie che sono prioritariamente quelle di tutela e protezione ambientale. D'altronde sia il legislatore nazionale che quello regionale

hanno previsto la necessità di forme di coordinamento tra gli enti sanitari e le agenzie *de quibus* nell'esercizio delle attività rientranti nella "prevenzione collettiva", come nel caso degli artt. 7bis, ter e quater della Legge di riordino del sistema sanitario (Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502) che ha affidato alle regioni il compito di disciplinare l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione come *"struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita"* (v. art. 7 bis comma II). La piana lettura della legislazione statale conferma che le ARPA, concorrono con gli enti del sistema sanitario alla realizzazione degli *"obiettivi di prevenzione collettiva"* ricompresi nei *"livelli essenziali di assistenza sanitaria"*.

Tali conclusioni trovano riscontro anche nelle decisioni della giurisprudenza costituzionale e contabile.

La Corte costituzionale, infatti, nelle sentenze nn. 1/2024, 150/2025, 174/2025, non ha mai escluso che le ARPA possano svolgere anche attività sanitarie ma proprio per questo ha sanzionato l'assenza della previsione di un meccanismo di *"correlazione tra risorse [sanitarie] assegnate all'ARPA e i LEA"*. Ad avviso della Consulta i profili di incostituzionalità attengono all'impiego indistinto delle risorse vincolate per la realizzazione di funzioni *"anche"* ma *"non solo"* sanitarie *"essenziali"*.

Analogamente, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione nella sentenza n. 12 del 2025, chiamate a pronunciarsi sul ricorso della Regione Molise, hanno testualmente affermato che: *"La circostanza che una parte delle attività delle Agenzie di protezione ambientale sia correlata ai LEA, non è una "tesi", ma deriva direttamente dalla legge: tra le attività istituzionali delle Agenzie rientrano infatti anche le attività (LEPTA) correlate ai LEA (cfr. artt. 7 e 9 della l. n. 132/2026 e DPCM 12 gennaio 2017, allegato 1)". Tale conclusione dimostra che il problema non è se le ARPA possano svolgere o meno attività lea ma che l'impiego delle risorse sanitarie debba essere effettivamente correlato solo a tali specifiche attività"*.

7.6 In definitiva, tenuto conto del chiaro tenore letterale delle norme esaminate e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale e contabile, il Collegio ritiene ragionevole, proporzionato e adeguato individuare, anche per gli esercizi precedenti al 2025, nella *"correlazione ai LEA"* il criterio per la definizione del vincolo in favore del perimetro sanitario, che deve quindi limitarsi alla *"restituzione"* in favore della sanità di quelle risorse vincolate ma illegittimamente distratte ai LEA. Diversamente, si definirebbe

un obbligo restitutorio pari all'intero ammontare delle risorse trasferite all'A.R.P.A.C. nell'ultimo decennio che non terrebbe conto dell'impegno dell'Agenzia nella prevenzione collettiva in materia di salute, ambito espressamente previsto tra i livelli essenziali delle prestazioni, come definito nel Decreto Ministeriale del 12 gennaio 2017.

Al contempo, tuttavia, il Collegio non condivide la quantificazione dei costi riconducibili alla prevenzione definita dalla Regione nella percentuale del 78% ca. di quelli complessivamente sostenuti dall'Agenzia campana per il suo funzionamento.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, non si ritiene, infatti, che la percentuale individuata rappresenti una "*stima statistica*" trattandosi del risultato di un'analisi condotta solo per l'esercizio 2025.

È indispensabile, pertanto, che la Regione effettui tale analisi almeno per un triennio, ivi inclusi gli esercizi oggetto della presente decisione, per poter ricavare un campione statistico più attendibile; nelle more, il Collegio valuta ragionevole il mantenimento dell'accantonamento di euro 106.236.710,00 già definito con la legge di approvazione del rendiconto 2024.

8. Venendo all'esame della questione di legittimità costituzionale della norma regionale che aveva introdotto una particolare disciplina dei comandi e dei distacchi di personale proveniente da società partecipate, oggetto dell'ordinanza n. 102/2025/PARI (iscritta nel registro delle Ordinanze della Corte costituzionale al n. 52/2025) del 3 marzo 2025, la Consulta, con la sentenza n. 189/2025 in premessa citata, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 46, comma 2, primo periodo, della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 (*Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002*), nel testo ripristinato dall'art. 31, comma 39, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007*) e quindi modificato dall'art. 1, comma 77, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010*), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'art. 49 della L.R. 30 dicembre 2024, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025*) e, infine, dall'art. 11 della L.R. 22 luglio 2025, n. 13 (*Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione*), nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4-bis, della L.R. n. 15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 19 febbraio 2004, n. 3 (*Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46*).

In particolare, con la richiamata ordinanza il Collegio, ritenendo i commi 2 e 4 bis dell'articolo 46, della L.R. 26 luglio 2002, n. 1 (nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni sopra indicate) illegittimi per la violazione della riserva di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), aveva sospeso l'esame dei capitoli del bilancio regionale - rendiconto 2023 per euro 739.996,2 - Macroaggregato 109 - capitolo di spesa: U00058 (codifica U1.09.01.01.001) per i comandi attivati dalla Giunta regionale, nonché di euro 1.217.604,67 per quelli disposti dal Consiglio regionale - cap. U00008 (codifica U1.04.01.04.001, che trova corrispondenza con i capitoli 4207,4208 e 5025 del rendiconto del Consiglio regionale).

Nello specifico, il Collegio ha ritenuto i comandi attivati per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici regionali non riconducibili all'ambito applicativo del comma 9 bis dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 inserito dall'art. 1, comma 898, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (che consente il comando nelle specifiche e ristrette fattispecie ivi previste, per un periodo massimo di un anno, anche per esigenze legate al PNRR, fino al 2026, oggi portato al 2027, v. modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1-quater, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50) e ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la disciplina del comando del personale da società pubbliche non rientri nella competenza legislativa regionale, perché materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.

8.1 Nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità, il legislatore statale prima e, quello regionale poi, sono tornati sulla disciplina dei comandi, ampliando il novero di soggetti destinatari di incarichi di diretta collaborazione degli organi politici. In particolare, con l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, si è aggiunto un'ulteriore previsione all'art. 3, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (*"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74"*), accordando alle regioni la facoltà di assegnare agli uffici di diretta collaborazione oltre al «proprio personale di ruolo» anche il «personale proveniente da società a partecipazione pubblica». La Regione, con l'art. 49 della L.R. n. 25 del 2024, ha esteso l'ambito applicativo della disciplina al comando richiesto «in forza delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 9 bis del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)» e successivamente con l'art. 11 della L.R. n. 13 del 2025 ha recepito le modifiche apportate

con «l'articolo 8, comma 3 del decreto-legge sopra richiamato convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. In tal modo l'Amministrazione regionale ha raccordato la propria disciplina con l'evoluzione di quella statale in tema di comando.

8.2 La Corte costituzionale pur prendendo atto delle sopra richiamate sopravvenienze normative, non ha ritenuto le stesse idonee ad incidere sulla rilevanza della questione sollevata dalla Sezione, attenendo la stessa alla disciplina regionale previgente in tema di comandi e i distacchi. Infatti, sul punto, la Consulta ha rimarcato come questa Sezione avesse *«con motivazione adeguata, che supera il vaglio di non implausibilità demandato a questa Corte in punto di rilevanza (...) motivato di dover fare applicazione della norma nella formulazione vigente ratione temporis, allo scopo di definire il giudizio di parificazione, e ha negato che la fattispecie controversa possa essere ricondotta alla disciplina posteriore, dettata dal citato art. 19, comma 9-bis, del d.lgs. n. 175 del 2016»* (v. sentenza n. 189/2025).

Conseguentemente, con la sopra richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme regionali censurate con l'ordinanza di rimessione, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. spettando in via esclusiva al *«legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti degli istituti del comando e del distacco, inscindibilmente connessi all'assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i principi sanciti dall'art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio»*. Pertanto, l'art. 46, comma 2, primo periodo, della L.R. n. 15 del 2002 oggetto di censura da parte di questa Sezione, nell'ampliare il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro e, perciò, bisognosi di una regolamentazione uniforme, ha travalicato i limiti delle competenze regionali. Analoghe considerazioni sorreggono, ad avviso della Consulta, la censura di illegittimità del comma 4 bis dell'art. 46 sopra indicato per *«l'integrale equiparazione del comando e del distacco nell'assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, nei termini previsti dal censurato art. 46, comma 4-bis, della medesima legge reg. Campania n. 15 del 2002»*.

8.3 Unitamente alle memorie difensive acquisite al prot. CdC n.1977/2026 la Regione ha trasmesso la relazione prot. n. 0332636/2026 del 03/04/2026 della Direzione generale risorse umane, nella quale, per quanto riguarda i comandi attivati dalla Giunta regionale, ha affermato che l'illegittimità della normativa regionale in materia di assegnazione in comando di personale da società a partecipazione pubblica trova una doppia copertura nella normativa statale, la prima, *“avente carattere specifico per gli Udc regionali, atteso il rilievo loro*

ricosciuto dalla Corte Costituzionale (nel D.L. n. 44/2023)” e la seconda di “carattere generale per il personale delle società a partecipazione pubblica, con limitazioni quantitative e di durata (nel D.Lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.). Ad avviso della Regione pertanto, quand’anche non si volesse tener conto dell’art. 19, comma 9 del TUSP, sarebbe il D.L. n. 44/2023, come integrato dal D.L. n. 25/2025, a consentire l’assegnazione in comando di personale da società a partecipazione pubblica presso gli Udc regionali, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la Consulta non si sia pronunciata sul punto, essendosi soffermata nella sentenza n. 165/2025 (su cui ci si diffonderà in prosieguo) unicamente sul secondo periodo del richiamato comma 1 dell’art. 3 del D.L. 44/2023 come modificato nel 2025 e segnatamente sulla norma di “salvaguardia” della validità ed efficacia dei provvedimenti e atti adottati dalle Regioni “in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi». Si tratta, quindi, di una legge di sanatoria, che non è preclusa al legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n. 14 del 1999 e n. 1 del 1996)”. A tal riguardo, peraltro, la Regione ha fatto presente che sei su otto società, dalle quali si è proceduto al comando di personale, rientrano tra i soggetti giuridici componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e nel perimetro di consolidamento (PC) ai sensi del D.lgs n. 118/2011. Tale situazione, secondo la Regione, renderebbe “finanziariamente” neutro l’impiego del comando del personale delle predette partecipate in quanto “seppure le disposizioni di cui all’art. 46 della Legge Regionale 15/2022 sono state censurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/2025, gli effetti economici discendenti sono neutrali per il bilancio regionale inteso nella sua composizione consolidata”.

Il Consiglio regionale, con la nota prot. n. 55115/2026, ha osservato che l’importo relativo al trattamento accessorio dei comandati (cap. 4208) quantificato nella sentenza non definitiva in euro 1.217.604,67 era invero già ricompreso in parte (per euro 286.723,43) - nella quota mensile della spesa accessoria degli uffici di diretta collaborazione, oggetto di ulteriore questione di illegittimità costituzionale (v. ordinanza n. 101/2025/PARI).

Nel corso dell’adunanza pubblica sono stati richiesti chiarimenti in merito all’ammontare comunicato, con particolare riferimento al fatto che l’importo ricompreso negli emolumenti per gli uffici di diretta collaborazione riguarda solo i compensi corrisposti fino all’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023 -23 aprile 2023). Il Consiglio regionale ha quindi chiarito che l’importo del salario accessorio corrisposto per il personale comandato e già ricompreso negli importi corrisposti agli uffici

di diretta collaborazione, è pari a euro 91.094,53.

8.4 La Procura dal suo canto ha rilevato il venir meno della causa di sospensione dei giudizi di parificazione del 2023 e 2024 tenuto conto dell'intervenuta sentenza n. 189/2025 della Corte costituzionale.

8.5 Pertanto, alla luce delle controdeduzioni della Regione, tenuto conto che la Consulta nella sentenza n. 189/2025, ha espressamente limitato il *thema decidendum* alle norme applicabili *ratione temporis*, il Collegio non parifica il capitolo U00058 nella misura di euro 739.996,20 per i comandi attivati dalla Giunta regionale e il capitolo U00008 nella misura di euro 1.217.604,67 per i comandi impiegati dal Consiglio regionale del rendiconto generale 2023.

9. Con ordinanza n. 101/2025/PARI del 3 marzo 2025 (iscritta al n. 51/2025 del registro delle ordinanze della Corte costituzionale) questa Sezione, sempre nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 Cost. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*», aggiunti dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 marzo 2021, n. 2, recante «*Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)*», alla L.R. 21 aprile 2020, n. 7 (*Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11*) e alla L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012*)» non ritenendo praticabile un'interpretazione adeguatrice.

Il legislatore regionale con la L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 aveva modificato, per quanto qui d'interesse, l'art. 23 della L.R. 27/01/2012, n. 1, prevedendo ai commi 12 *ter* e 12 *quater* una particolare disciplina del trattamento accessorio per gli uffici di diretta collaborazione.

In particolare, il comma 12 *ter* prevedeva la corresponsione di «*un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente*» al personale degli uffici di diretta collaborazione in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni di fonte statale autorizzativa, in quanto uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Più nel dettaglio, il comma 12 *ter* introduceva un «*unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente*»

sostitutivo di *“tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario (...)”*.

Il successivo comma 12 *quater* attribuiva poi, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione *“tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL”*. Tuttavia, come rimarcato nell’ordinanza di rimessione, la contrattazione collettiva a cui fa rinvio la legge, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede la sopra richiamata tipologia di trattamento accessorio, per cui, in assenza di un parametro normativo e contrattuale di riferimento, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha previsto un trattamento accessorio in alcuni casi addirittura equivalente a quello fondamentale della rispettiva categoria di appartenenza, con ciò duplicando il trattamento stipendiale base (cfr. deliberazioni nn. 22 e 23 del 29/4/2021 dell’Ufficio di Presidenza). In particolare, le deliberazioni prevedono che: *“detto emolumento è costituito da un importo fisso parametrato alle rispettive categorie di inquadramento pari a Euro 16.000 per la categoria A, Euro 18.017,90 per la categoria B, Euro 18.438,00 per la categoria C, Euro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15% è assoggettato a valutazione annuale.”*

L'emolumento in esame, a differenza di quanto previsto dall’art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 non solo non è stato imputato al fondo salario accessorio, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e dell’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, ma invero non poteva proprio essere costituito e conseguentemente *“ripartito”* per detta tipologia di trattamento accessorio dato che, giova ribadire, non è contemplato affatto nei contratti di comparto.

Difatti, le risorse occorrenti per il suddetto *“emolumento omnicomprensivo”* sono state stanziare direttamente in bilancio, autorizzando la corresponsione di tale trattamento accessorio che nel 2023, fino all’entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023 -23 aprile 2023) ammontava a euro 813.688,612. Invero, come evidenziato dal Consiglio regionale nelle memorie, da tale importo va sottratto il compenso accessorio dei comandati (cap. 4208) pari a euro 91.094,53, non parificabile a seguito della sentenza n. 189/2025, come rilevato dal Collegio (v. *supra* § 8.3); per effetto l’importo degli emolumenti omnicomprensivi rilevante sul bilancio - rendiconto 2023

ammonta a euro 722.594,082, e trova evidenza nel rendiconto generale della Regione Campania 2023 nel capitolo di spesa cap. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) destinato al trasferimento al Consiglio regionale delle spese di funzionamento.

9.1 Il legislatore è intervenuto successivamente con l'art. 3 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023) autorizzando espressamente le regioni ad applicare l'art. 14 TUPI relativo alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 1 dell'art. 3 richiamato prevede espressamente che *“Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”*

9.2 Ad avviso del Collegio tale previsione non integrando una norma di interpretazione autentica non può che trovare applicazione dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 23 aprile 2023. La portata innovativa della disposizione in esame è stata confermata dalla Consulta nella sentenza n. 185/2024, che ne ha sottolineato *“la portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito”,* escludendo *“la natura di norma di interpretazione autentica o meramente confermativa”*. Ne deriva che, prima della sua entrata in vigore fosse precluso al legislatore regionale normare autonomamente il trattamento accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione. Ciò in quanto *“il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001”* (v. *ex plurimis* Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2019). Infatti, *“pur trattandosi di una particolare categoria di personale regionale, la disciplina del trattamento economico accessorio, sino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, risultava, come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati, quella dettata dalle disposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia, restando sempre esclusa una competenza legislativa regionale”* (cfr. sentenza n. 185/2024).

Sino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito, pertanto, la disciplina del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, ivi inclusi quelli assegnati agli uffici di diretta collaborazione, risultava, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, quella dettata dalle disposizioni di legge statale, del codice civile e della contrattazione collettiva, cui la legge ordinaria rinvia, restando viceversa esclusa una

competenza legislativa regionale.

9.3 La Corte costituzionale con la sentenza n. 165/2025 si è pronunciata sulla questione rimessa con ordinanza n. 101/2025/PARI, da un lato, ribadendo la natura innovativa dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito, già affermata nella sentenza n. 185 del 2024, dall'altro richiamando l'attenzione di questa Sezione remittente a verificare se nonostante il mutato quadro normativo permanesse la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni, procedendo ad una nuova valutazione delle questioni sollevate. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che: *“successivamente all'ordinanza di remessione, è intervenuto l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025, come convertito. Tale disposizione, nel modificare il richiamato art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito, vi ha aggiunto la previsione secondo la quale «[s]ono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi». Si tratta, quindi, di una legge di sanatoria, che non è preclusa al legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n. 14 del 1999 e n. 1 del 1996).”*

Il mutamento del quadro normativo giustifica, ad avviso della Consulta, una rinnovata valutazione da parte del giudice *a quo* dei presupposti di accesso al sindacato costituzionale, tenuto conto che la sopravvenuta disposizione di salvaguardia potrebbe aver sanato *ex post* gli esborsi sostenuti dalla Regione Campania per il pagamento degli emolumenti sostitutivi.

9.4 Con la memoria depositata per l'udienza pubblica, la Procura non ha ritenuto di aggiungere ulteriori considerazioni sulla rilevanza della norma statale più volte richiamata rispetto al giudizio *a quo*, giacché trattasi di questione già affrontata e risolta in senso affermativo e non diversamente definita a seguito del rinvio effettuato dalla Corte costituzionale a questa Sezione. Riguardo al profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di sanatoria, la Procura ha evidenziato che la disposizione realizza un evidente contrasto col giudicato costituzionale di cui alle sentenze n. 146 del 2019 e n. 185 del 2024, ai sensi dell'art. 136 Cost. Inoltre, ha osservato che lo stesso Giudice delle leggi, nella sentenza n. 165/2025, ha richiamato (v. § 5) tre precedenti pronunce (la n. 1 del 1996, la n. 14 del 1999 e la n. 116 del 2020) con le quali, pur riconoscendo al legislatore nazionale la possibilità (in astratto) di adottare leggi di sanatoria, ne ha tuttavia affermato l'incostituzionalità laddove, come nel caso di specie, *“il legislatore, prescindendo dalla cura del pubblico interesse, ha inserito nel sistema un precetto in piena collisione con i principi*

che regolano la materia" (v. sentenza n. 1/1996). Quanto alla validità costituzionale delle leggi di sanatoria, nell'altro precedente richiamato, la Corte chiaramente ha affermato che *"le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione dev'essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso"*. Aggiungendo che l'intervento legislativo in sanatoria può *"essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, così da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata"* (v. sentenza n. 14 del 1999). Analogamente, nella sentenza n. 116/2020, la Corte costituzionale, esaminando una norma rientrante *"nell'ambito delle leggi di sanatoria, in quanto intesa a fornire copertura legislativa a precedenti atti amministrativi"* ha ribadito che tali leggi, seppur in via di principio non precluse costituzionalmente, tuttavia, necessitano di *"uno scrutinio particolarmente rigoroso"* che ne appuri la legittimità escludendone la finalità elusiva. La Procura ha quindi concluso chiedendo alla Sezione di rimettere nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma regionale alla luce dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 25 del 14.03.2025 in riferimento agli articoli 97, 136 e 117, comma 2 lett. L) Cost. non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice.

9.5 Nonostante fosse stato espressamente sollecitato sul punto il contraddittorio (v. Decreto n. 4/2026) la Regione nelle memorie depositate in occasione dell'udienza pubblica non ha preso posizione, limitandosi a comunicare un aggiornamento sullo stato del contenzioso relativo al recupero delle somme di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 146/2019.

Nel corso dell'udienza, invece, l'Amministrazione ha fatto presente di non condividere la richiesta della Procura di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma cd. *"di sanatoria"*, perché ritenuta come un tentativo di eludere precedenti giudicati costituzionali. Tale prospettiva, ad avviso della Regione, non coglie la *ratio* e la legittimità dell'intervento statale, che si basa sulla specificità delle funzioni degli uffici di *staff* e sulla piena ammissibilità costituzionale di leggi-provvedimento in contesti peculiari come quello in esame. In particolare, per l'Amministrazione, la norma statale muove dalla necessità di riconoscere un'identità funzionale tra gli uffici di diretta collaborazione regionali e quelli ministeriali, affinché le Regioni possano dotarsi di strumenti organizzativi analoghi a quelli statali.

Pertanto, l'intervento legislativo statale non costituisce un *"effetto premiale"*, bensì la

risposta al bisogno di uniformità del dato normativo volto a regolamentare situazioni analoghe, seppur poste su piani istituzionali differenti. Conseguentemente, non può reputarsi irragionevole o immotivata la scelta compiuta dal legislatore statale, ma al contrario, una soluzione eccezionale, finalizzata a garantire la certezza del diritto e la continuità dell'azione amministrativa.

9.6 Dopo ampio contraddittorio con la Regione, con i rappresentanti del Consiglio regionale e sentita la Procura erariale, il Collegio ritiene non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità della legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 (nella parte in cui ha previsto la corresponsione di unico emolumento omnicomprensivo), anche dopo l'introduzione della norma di "salvaguardia" di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del D.L. n. 25 del 2025 come convertito, e, al contempo rilevante nel giudizio in esame, in quanto ridondante sul saldo di amministrazione, determinando, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, il venir meno del titolo legittimante la spesa.

Difatti nella fattispecie in esame, la Regione Campania con l'articolo 65, comma 9, della L.R. 5/2021 ha espressamente assegnato importi a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale per la *"attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12-bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1"* e successive modifiche.

Assume pertanto rilevanza la questione nel caso in esame in quanto ove questa Sezione procedesse alla parifica applicando le norme rivenienti dal nuovo quadro ordinamentale vigente - con particolare riferimento all'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 - finirebbe inammissibilmente per validare risultanze contabili (*in primis*, il risultato di amministrazione) derivanti dall'indebito impiego di risorse per il finanziamento degli emolumenti reintrodotti dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 che ha modificato, tra gli altri, i commi 12 ter e quater dell'art. 23 della L.R. 27/01/2012, n. 1, prevedendo un unico emolumento omnicomprensivo peraltro già oggetto di valutazione di non conformità costituzionale con la sentenza n. 146/2019.

In tal senso, l'esito del giudizio di compatibilità costituzionale della disposizione di legge regionale e della successiva legge di sanatoria di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025, come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 condiziona decisamente il giudizio di parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione Campania per gli esercizi 2023 e 2024.

P.Q.M.
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Campania

sulla base dei dati acquisiti, delle verifiche effettuate, sentita la Procura regionale per la Campania e la Regione Campania **ferme le statuizioni delle decisioni n. 250 del 29 novembre 2024 e n. 242 del 7 ottobre 2025**

NON PARIFICA

nei termini di cui in motivazione

- 1) il capitolo n. U07020 sul quale sono imputate le spese per il finanziamento dell'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse del perimetro sanitario per la parte non correlata ai livelli essenziali assistenziali per gli esercizi 2023 e 2024;
- 2) il capitolo U00058 per euro 739.996,20 per i comandi attivati dalla Giunta regionale e il capitolo U00008 per euro 1.217.604,67 per i comandi attivati dal Consiglio regionale del rendiconto generale 2023

SOSPENDE

il giudizio di parificazione dei rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 relativamente al capitolo n. U00008 limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici, ammontante nel 2023 ad euro 813.688,612 – al netto degli importi riferibili al personale comandato - in relazione al quale SOLLEVA ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, con separato provvedimento, per i profili ivi evidenziati anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 165 dell'8 ottobre 2025, questione di legittimità costituzionale dei commi 12-ter e 12-quater dell'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 nel testo risultante dalle modifiche apportate con la L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 e disposizioni correlate e dell'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 e disposizioni correlate, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata;

Per l'effetto,

SOSPENDE

la decisione definitiva sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Campania per il 2023 e 2024 nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto economico e dello Stato patrimoniale.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente decisione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

GLI ESTENSORI

IL PRESIDENTE

Ilaria Cirillo

Massimo Gagliardi

Stefania Calcari

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 16 aprile 2026, è stata depositata in Segreteria in data 16 giugno 2026.

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Imposimato